

## LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI SETTEMBRE

### IN PRIMO PIANO

#### LAVORO SPORTIVO, IN GAZZETTA IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso](#), il [D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023](#) contenente disposizioni integrative e correttive della riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio scorso. Il provvedimento, nel dettaglio, apporta numerose modifiche ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021, dal n. 36 al n. 40, intervenendo con diverse novità in materia lavoristica e fiscale. Si parte dalla definizione di lavoratore sportivo nella quale rientrano atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, sportivi e di gara nonché i preparatori atletici del settore sia professionistico che dilettantistico che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo; mentre non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi di ordini professionali. L'attività di lavoro sportivo – si precisa – può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative delle quali possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, la società Sport e salute S.p.a. e il CIP. Nei settori professionistici, in aggiunta, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale e continuativa – oggetto, dunque, di contratto di lavoro subordinato – costituisce attività di lavoro autonomo qualora questa sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate in un breve periodo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione oggetto del contratto, pur essendo continuativa, non superi le 8 ore settimanali oppure i 5 giorni al mese (30 ogni anno). Invece, nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo assume la forma della collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur

essendo continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Adempimenti e versamenti di contributi previdenziali dovuti per le stesse co.co.co per i periodi di paga da luglio a settembre 2023 potranno essere effettuati entro il prossimo 31 ottobre. In merito ai rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici si precisa che dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo 30 giorni continuativi. Per quanto riguarda le novità relative all'ambito fiscale, nel provvedimento si specifica che alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito Registro nazionale è riconosciuta un'agevolazione contributiva del 50% fino al 31 dicembre 2027. Le stesse associazioni e società che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori a 100.000 euro, è riconosciuto un ulteriore esonero commisurato ai contributi previdenziali, che non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini IRAP.



## DAL 1° GENNAIO 2024 ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2023](#), il [decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023](#) recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Il provvedimento, in vigore dal 20 settembre, prevede l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L'articolo 15 del Capo III dispone un'autorizzazione unica per le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica. L'articolo 16, invece, prevede il riconoscimento, per l'anno 2024, di un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, la norma prevede, inoltre, l'apertura del portale web della ZES unica che fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale. Nel decreto Sud è prevista anche la possibilità di stipulare contratti di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro.

- ❖ [Publicata la legge di Conversione del Decreto Caldo](#)
- ❖ [Progetti R&S: 300 mln per imprese del Mezzogiorno](#)
- ❖ [Credito d'imposta autotrasporto di merci per conto di terzi: in Gazzetta il decreto](#)



## POSTICIPO PENSIONAMENTO: ISTRUZIONI PER L'INCENTIVO

---

Giungono dall'Inps le istruzioni operative per la gestione dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso a Quota 103 ma che scelgono di rinunciarvi, alla luce della legge di Bilancio 2023 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 marzo 2023. Posticipando il pensionamento, dunque, il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a suo carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della stessa. Con la [circolare n. 82 del 22 settembre scorso](#), l'Istituto ha precisato che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo della stessa quota. Ma è tenuto comunque a versare la quota IVS a suo carico. Inoltre, si chiarisce che gli importi corrispondenti alla quota IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e, dunque, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. La rinuncia all'accredito contributivo – sottolinea il documento di prassi – produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile di Quota 103 in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile di Quota 103. Dopo aver fornito ulteriori precisazioni su assetto e decorrenza dell'esonero e aver illustrato i soggetti ammessi alla fruizione della misura, l'Inps ha specificato che l'incentivo consiste nell'abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e, in quanto tale, non assume la natura di incentivo all'assunzione e non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, operando sulla sola quota IVS a carico del dipendente, l'esonero non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, quest'ultimo non è subordinato al possesso del DURC.

Trattate nel documento di prassi, poi, le indicazioni per la gestione dell'incentivo nei flussi UniEmens, con riferimento anche ai rapporti di lavoro domestico, nonché il coordinamento dello stesso con altri benefici.

- ❖ Comunicazione delle posizioni assicurative anomale ai datori di lavoro e agli intermediari. indicazioni
- ❖ Domanda Naspi e Discoll: online la nuova domanda
- ❖ Processo di definizione domande di Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – Pagamenti
- ❖ Domande SFL: rilascio funzionalità aggiuntive
- ❖ Congedi disabili e permessi 104: possibile variare i dati della domanda
- ❖ On line le domande per l'anticipazione TFS/TFR
- ❖ Congedi disabili e permessi 104: possibile variare i dati della domanda
- ❖ Assegno Unico per famiglie con nuovi nati. Proattività del servizio
- ❖ Assegno per congedo matrimoniale: chiarimenti Inps
- ❖ Disapplicazione massimale contributivo: nuove scadenze per la domanda
- ❖ Omesso versamento contributivo: interessi più cari dal 20.9
- ❖ Mercato del lavoro stabile e sistema previdenziale più sostenibile
- ❖ Esonero IVS cumulabile con sgravio lavoratrici madri e bonus NEET
- ❖ Prestazioni occasionali, nuovo servizio per aziende del settore congressi e fiere



## INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: LA GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la guida “[Gli incentivi all'assunzione](#)”, una bussola per orientarsi tra le misure attualmente accessibili per l'assunzione di lavoratori. Il documento fornisce indicazioni su destinatari, modalità di richiesta, scadenze, tipologia di agevolazione prevista e cumulabilità con altri bonus. Per ciascuna agevolazione – si legge nella [nota diffusa sul portale del Dicastero](#) – sono specificati i requisiti e le condizionalità per fruirne oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge. Il vademecum riepiloga i principali incentivi all'assunzione esistenti: occupazione giovani under 36 e under 30, donne svantaggiate, decontribuzione Sud, percettori misura di inclusione, occupazione giovanile (NEET), persone con disabilità, occupazione over 50.

❖ [Diritti sindacali? Vale il Ccnl del somministratore](#)



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE 2022: PROROGATA AL 6.10 LA CHIUSURA SPORTELLO

---

Prorogato al prossimo 6 ottobre il termine di chiusura dello sportello informatico per l'inserimento dei documenti relativi all'Avviso pubblico formazione 2022 con il quale l'Inail finanzia la realizzazione ed erogazione di interventi formativi per diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A comunicarlo lo stesso Istituto, con una [nota](#) pubblicata il 26 settembre scorso sul proprio sito. L'istituto fa sapere che nella sezione "Accedi ai Servizi Online" i soggetti proponenti hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli [avvisi pubblici regionali/provinciali](#). Destinatari delle attività formative – si specifica – sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo, nonché i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e i lavoratori. Inoltre, sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

- ❖ [Bando Isi 2022: online le regole per accedere allo sportello](#)
- ❖ [Alluvione 2023: sospensione più ampia per i ricorsi sulle tariffe dei premi](#)
- ❖ [Inail: importi indennizzi infortunio rivalutati per il 2023](#)
- ❖ [Industria, navigazione e agricoltura: rivalutate prestazioni per infortunio e malattia](#)
- ❖ [Inail, aumentano i tassi per premi e sanzioni civili](#)
- ❖ [Ischia: entro il 16.9 il pagamento dei versamenti sospesi](#)



## DATI PERSONALI: IL LAVORATORE PUÒ ACCEDERE ALLA RELAZIONE INVESTIGATIVA

---

Al dipendente è consentito l'accesso ai propri dati personali per l'esercizio del diritto di difesa, compresi quelli contenuti nella relazione di un'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto. Dal canto suo, l'azienda ha l'obbligo di fornire al lavoratore l'accesso agli stessi dati in forma completa e aggiornata, indicando anche la loro origine qualora non li abbia raccolti direttamente dal lavoratore. È quanto si legge nel [provvedimento n. 9927300 del 6 luglio scorso](#) del Garante della Privacy, che ha accertato l'illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10 mila euro. Come riportato in una [nota](#) sul proprio sito, l'Autorità ha preso in esame il reclamo di un dipendente le cui richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare cui era seguito il licenziamento, erano state respinte dall'azienda poiché "troppo generiche". Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell'azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento – si legge – il lavoratore era venuto a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di una relazione investigativa dalla quale l'azienda aveva tratto riferimenti specifici per la contestazione disciplinare. Nel provvedimento, dunque, il Garante ha stabilito che la stessa azienda aveva l'obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare come fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, conformemente agli artt. 12 e 15 del Regolamento.



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

## IPCEI MICROELETTRONICA 2: DOMANDE DAL 15.10 AL 15.12

Dal prossimo 15 ottobre e fino al 15 dicembre 2023, le imprese e gli organismi di ricerca che intendono realizzare progetti di comune interesse europeo che promuovono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione sulla microelettronica e le comunicazioni, con l'obiettivo di accelerare la transizione verde e digitale, potranno inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un'apposita istanza per accedere all'intervento agevolativo "IPCEI Microelettronica 2". La misura segue e integra il primo IPCEI ("Importanti progetti di comune interesse europeo") a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore della microelettronica, approvato dalla Commissione europea nel dicembre 2018, ed è gestita dallo stesso Ministero con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro a valere sul PNRR, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione, formazione, ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 2.1 "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)". Secondo quanto riportato nel [decreto del Mimit 4 settembre 2023](#), in attuazione del [decreto 27 giugno 2022](#), possono accedere alle agevolazioni i soggetti nazionali coinvolti nell'ambito del secondo IPCEI autorizzato dalla Decisione della Commissione europea C(2023) 3817 final dell'8 giugno 2023 a 14 paesi membri dell'UE per la realizzazione dei citati progetti (Austria, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna). Per l'erogazione dei contributi – si legge in una [nota](#) del Dicastero – i beneficiari sono tenuti a presentare le relative domande trasmettendo la documentazione di supporto, corredata degli allegati previsti dal decreto. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, le imprese destinatarie dell'intervento potranno contattare l'indirizzo e-mail [attuazione.ipcei@mimit.gov.it](mailto:attuazione.ipcei@mimit.gov.it) oppure consultare le Faq che saranno pubblicate prossimamente sul sito del Ministero.

- ❖ [\*In arrivo incentivi per investimenti 4.0 nel Mezzogiorno\*](#)
- ❖ [\*Accordi per l'innovazione: domande dal 18.9 al 6.10\*](#)
- ❖ [\*Fondo per il sostegno alla transizione industriale: le domande dal 10 ottobre\*](#)



## **FONDO NUOVE COMPETENZE: CONFERMATO IL TERMINE DI 150 GIORNI**

---

Confermato il termine di 150 giorni per la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell'istanza di saldo ad Anpal per il Fondo Nuove Competenze. Lo chiarisce l'Anpal con il [comunicato n.12596](#), pubblicato sul proprio [portale](#) lo scorso 4 settembre, in cui chiarisce che tale termine decorre dal giorno seguente alla comunicazione dell'approvazione dell'istanza, anche nei casi in cui la data finale della realizzazione del progetto cada oltre il 31.12.2023. Tali casi – si legge – possono trovare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 22 settembre 2023. Resta confermato quanto riportato nel comunicato diffuso lo scorso 7 agosto, prot. n.11795, in merito all'impossibilità di concedere proroghe rispetto ai suddetti 150 giorni. Per le modalità d'accesso al Fondo è possibile consultare la [pagina web dedicata](#).



## DEFINIZIONE AGEVOLATA, ENTRO IL 30.09 LA COMUNICAZIONE DELLE SOMME AI CONTRIBUENTI

---

Entro il 30 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate – Riscossione dovrà trasmettere la comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata. A comunicarlo la stessa amministrazione finanziaria sul [portale istituzionale](#). Il termine è più ampio (31 dicembre 2023) per comunicare le somme dovute per il perfezionamento della domanda ai soggetti che, invece, hanno la sede legale o operativa nei territori indicati dall'allegato 1 del Decreto Alluvione, convertito nella legge n. 100/2023. La comunicazione delle somme contiene diverse informazioni, tra cui l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda di adesione, la scadenza dei pagamenti in base alla scelta indicata in fase di presentazione dell'istanza (in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in un numero massimo di 18 rate consecutive). In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di definizione agevolata, la comunicazione – si legge sul sito - contiene il piano con la ripartizione dell'importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell'adesione (fino ad un massimo di 18 rate). Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate. Prima della scadenza dell'undicesima rata, l'amministrazione finanziaria invierà gli ulteriori moduli di pagamento da usare per i versamenti successivi.



## **BONUS EDILIZI: I CHIARIMENTI SU CESSIONI CREDITO E SCONTO IN FATTURA**

Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai bonus edilizi. Con la [circolare n. 27/E del 7 settembre scorso](#), l'Erario ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni), alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020. Il decreto, infatti, ha introdotto, salvo determinate deroghe, il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, delineando un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d'imposta. E, inoltre, ha previsto particolari fattispecie di remissione *in bonis*. Nel documento di prassi, si ricorda che sconto e fattura e cessione del credito risultano ancora possibili per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Ma anche per le spese dedicate agli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per quanto riguarda, invece, il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito delineato dal provvedimento, nella circolare si specifica in quali casi non ricorre l'elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d'imposta laddove questo dimostri congiuntamente di aver acquisito il credito e di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito stesso (art. 121, comma 6-bis, D.L. n. 34/2020). Con riferimento alla remissione *in bonis*, questa opera in due casi. Nel primo caso per omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022; mentre nel secondo caso se il contratto di cessione del credito d'imposta non è stato concluso entro il 31 marzo 2023 con uno dei soggetti qualificati, elencati nel provvedimento. In quest'ultima ipotesi l'invio della comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine

annuale di trasmissione dell'opzione. Riepilogati, infine, modalità e termini per il versamento dell'importo di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, previsto ai fini del perfezionamento della remissione *in bonis*.

- ❖ *Ecco i codici tributo per le agevolazioni del Decreto Rilancio*
- ❖ *Possibile abilitare terzi anche per i servizi delle Entrate-Riscossione*
- ❖ *Contributo a fondo perduto su interventi edilizi, istanze a partire dal 2.10*
- ❖ *Errori nella cessione dei crediti? Dal 5.10 il modello per l'annullamento*
- ❖ *Forfettari con quadro RS incompleto: in arrivo le comunicazioni per regolarizzare*



## INTERPELLO

**OK AL BONUS ENERGIA CON PROVA COSTI ANCHE SE FATTURA È TARDIVA**

Con la prova del sostenimento dei costi per i consumi energetici imputabili per competenza al periodo di riferimento, le imprese energivore hanno tempo fino al 30 settembre per presentare la comunicazione prevista dal Decreto Aiuti-quater per fruire del credito d'imposta. E ciò senza ricorrere alla *remissione in bonis* e senza quindi dover versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La mancata comunicazione del credito d'imposta maturato in relazione ai costi energetici sostenuti nel terzo trimestre 2022 e necessaria per fruire del bonus, non può – specifica l'Agenzia delle Entrate con la [risposta a interpello n. 429/2023](#) – configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti sia pervenuta al beneficiario decorso il termine di scadenza per l'invio (16 marzo 2023). Requisito necessario per fruire del credito, secondo l'amministrazione finanziaria, è che l'impresa sia in grado di provare l'esistenza del sostenimento di costi per il consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento. L'Agenzia ricorda inoltre che il codice tributo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è "6969". Per l'invio della comunicazione successivamente al 16 marzo – si legge nel documento di prassi – andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria da compilare e inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet delle Entrate.

- ❖ Definizione agevolata delle liti pendenti: come "rigenerare" il credito IVA
- ❖ Superbonus: errore nella comunicazione di cessione
- ❖ Consolidato fiscale e limite al trasferimento dei crediti
- ❖ Fatture elettroniche: in caso di malfunzionamento l'iva è detraibile con la presa visione
- ❖ Lavoratori all'estero: retribuzione convenzionale anche con trasferte occasionali



## **TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE**

---

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di agosto** che è pari a **119,10%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di agosto** è di **1,571066%**

Dipartimento Scientifico  
 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

*Hanno collaborato:*  
**Silvia Bradaschia**  
**Pietro Manzari**